



**STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARITO
“ANPANA-OEPA Sezione Provinciale di Cosenza”**

ART. 1

(Denominazione e sede)

L'organizzazione di volontariato, denominata **“ANPANA-OEPA Sezione Provinciale di Cosenza”** assume la forma giuridica di associazione, nel rispetto delle leggi che regolano le associazioni di volontariato e il volontariato di protezione civile. E' apartitica e aconfessionale. L'organizzazione ha sede legale in Via Capo Colonna, 6 nel comune di Paola (CS) e svolge prevalentemente la propria attività nell'ambito e sul territorio della Provincia di Cosenza. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà aprire sedi operative in tutto il territorio della Provincia.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato ANPANA-OEPA Sezione Provinciale di Cosenza è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con criteri di assoluta trasparenza amministrativa e in ossequio ai principi costituzionali. Eventuali regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto saranno redatti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria degli associati che vincola alla sua osservanza tutti gli associati e sancisce le regole fondamentali di comportamento nelle attività dell'associazione stessa.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento nelle attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Principi e scopi sociali)

L'associazione è un'istituzione autonoma e unitaria, libera, apartitica, senza scopi di natura economica bensì ideale ed è regolata dalle norme del presente Statuto inteso secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile. L'associazione è amministrativamente indipendente ed è diretta democraticamente attraverso i suoi organi sociali. Le normative di riferimento sono la Legge 266/1991, le leggi Regionali in materia, il D.P.R. n° 12 del 15 giugno 2001 e atti normativi successivi, e per ratio giuridica, il Titolo II Capo II, articoli 16 e seguenti del Codice Civile nonché tutte le leggi di settore nazionali e regionali vigenti nel tempo che fanno riferimento al volontariato ed al volontariato di protezione civile. Ricorrendone le condizioni previste dall'art 10 punto 8) del Decreto Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, l'associazione è anche considerata e di diritto, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale e potrà godere dunque anche di tutti relativi diritti e benefici e le sarà consentito aggiungere l'acronimo ONLUS alla propria denominazione. L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e si attiene ai seguenti principi:

- assenza del fine di lucro;
- divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo nonché divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale;
- esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
- democraticità della struttura;
- esclusione di soci temporanei;
- elettività e gratuità delle cariche associative;
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il diritto al rimborso delle spese anticipate;
- sovranità dell'Assemblea;
- divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Scopo dell'associazione è svolgere la propria attività di volontariato e volontariato di protezione civile, nell'ambito del territorio della Provincia di Cosenza in favore di persone e famiglie, italiane e non, interessate da stati di bisogno/svantaggio sociale, economico, culturale, nonché alla tutela/promozione/valorizzazione dell'ambiente e degli animali e del patrimonio artistico, culturale, archeologico e architettonico e dell'arredo urbano.

L'associazione, pur costituendo un'entità autonoma, costituisce un'articolazione periferica dell'Associazione Nazionale Protezione Ambiente Natura Animali – Organizzazione Europea Protezionista Animali-Ambiente in forma abbreviata A.N.P.A.N.A. - O.E.P.A. con sede legale a Paola (CS), **giusto atto costitutivo reg. in Paola al n° 1848 sez. 3 del 09/10/2011 e successivo atto Notarile Repertorio n° 33144 Raccolta n° 18466 Registrato in Paola al n° 685 Serie 1T in data 23/03/2016**, e si riconosce nella strutturazione e nello statuto della stessa. L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà civile, morale, culturale e sociale. L'associazione svolge attività di volontariato e volontariato di protezione civile complementare/integrativa e non sostitutiva dell'intervento pubblico e privato, volta alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio per beni e persone derivanti dalle condizioni di vulnerabilità del territorio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra iniziativa necessaria ed indifferibile diretta a superare le emergenze connesse agli eventi di cui all'Art. 2 della legge n. 225 del 1992, nonché alle attività di autoformazione ed addestramento dei volontari. Svolge soltanto le attività indicate nel presente statuto e nello statuto nazionale e quelle ad essi strettamente e direttamente connesse al fine di raggiungere i suoi scopi. L'organizzazione svolge le proprie attività di volontariato mediante strutture e mezzi propri o, nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa, nell'ambito di strutture e con mezzi di pubbliche amministrazioni. Impiega tutte le risorse economiche disponibili e gli eventuali avanzi di gestione unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali, sociali e per progetti di assistenza e aiuto ed è aperta alla collaborazione con altri enti purché compatibili con il volontariato. Tali attività sono finalizzate a migliorare la qualità di vita, materiale e psicologica dei soggetti di cui all'oggetto sociale e ciò all'insegna di principi etici, di solidarietà e di sussidiarietà.

ART. 5 (Finalità)

L'Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività:

- ☒ provvedere alla protezione dell'ecosistema con particolare riguardo agli animali, all'ambiente, all'ecologia e , di riflesso, a tutta la natura;

- ☒ svolgere attività di tutela e protezione animali, ambientale, di protezione civile e tutela e protezione dei beni culturali, archeologici ed architettonici nonché dell'arredo urbano. In particolare attivando incontri/percorsi educativi per le scuole, per i giovani e per la popolazione in genere. Di impegnarsi per la divulgazione di sani principi Ecologici Animalisti e intraprendere tutte le iniziative compatibili con la funzione dell'Associazione senza interferire con l'attività di altri Enti ed Istituzioni.

- ☒ studiare e sviluppare nuove o già implementate ricerche anche in collaborazione con altri enti e associazioni, nel rispetto della natura del volontariato e del volontariato di protezione civile, in ossequio alla normativa di settore, al fine di monitorare le necessità sul territorio e modulare quindi gli interventi nei confronti dei soggetti di cui allo scopo sociale;
- ☒ promuovere iniziative che favoriscano il dialogo, il confronto, il coordinamento dell'azione e l'efficacia operativa tra i vari gruppi ed associazioni presenti nel territorio;
- ☒ fornire assistenza/vicinanza umana, morale, socio/sanitaria, logistica, ecc, a persone bisognose di aiuto, autosufficienti e non, tra cui diversamente abili, anziani, ammalati, ecc;
- ☒ aggregare i cittadini sui problemi relativi alla mission associativa, nonché a quelli della vita civile, sociale e culturale ricercando il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- ☒ sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi vecchi e nuovi emergenti relativi alla mission associativa, in modo da coinvolgere privati e istituzioni pubbliche nell'ottica di migliorare, laddove esistenti, i servizi già attivati e/o incentivarne dei nuovi, per combattere e prevenire le su citate problematiche;
- ☒ organizzare incontri, dibattiti, convegni, mostre, manifestazioni, scambi culturali e/o scientifici, gemellaggi culturali e promuovere la diffusione e la promozione in genere delle buone prassi di volontariato e di volontariato di protezione civile;
- ☒ implementare iniziative di sostegno e di aiuto indirizzato alle situazioni di bisogno materiale e morale presenti sul territorio;
- ☒ educare alla cultura del volontariato, del volontariato di protezione civile, del benessere sociale, della salute, alla cultura della legalità e alla lotta alle mafie, all'educazione ed alla responsabilità civile, alla cittadinanza attiva e alle pari opportunità;
- ☒ promuovere la creatività, il diritto al gioco e allo studio, il rispetto di ogni età e del proprio processo evolutivo specifico, attraverso attività ludiche, didattiche, sportive dilettantistiche e culturali;

☐ promuovere e favorire una concreta idea di società aperta e multiculturale, che individui nell'immigrazione e nell'intercultura una risorsa per la comunità;

☐ sviluppare iniziative culturali, artistiche, e ricreative, anche sportive, indirizzate agli obiettivi suddetti, nonché alla ricerca di forme di sostegno per il perseguimento degli scopi associativi;

☐ collaborare e partecipare a progetti di assistenza, promossi da Enti Pubblici, che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza degli stessi Enti Pubblici, e Privati, nel rispetto delle finalità dell'Associazione medesima e della normativa vigente in materia;

☐ svolgere, ricorrendone i presupposti, in collaborazione o convenzione con enti pubblici nel rispetto delle leggi in materia, attività e servizi che abbiano funzione integrativa e non sostitutiva delle prestazioni rese dalle strutture pubbliche, inserite in un programma di manifestazioni di protezione civile o attraverso l'organizzazione e la istituzione di Guardie Zoofile Ecologiche e di Guardie per il servizio di Polizia Eco Zoofila e Ambientale in collaborazione con le Pubbliche Istituzioni, dirette alla vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia della natura, dell'ambiente, della protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico ivi compresa caccia e pesca. Il servizio di tali Guardie sarà normato da specifici regolamenti.;

☐ svolgere attività di Protezione Civile, attraverso i propri operatori volontari opportunamente preparati nei diversi settori, istituendo, ove possibile, specifici gruppi operativi nei diversi settori di P.C.. Tali attività saranno normate da specifici regolamenti.

☐ incentivare e supportare la realizzazione e lo sviluppo di strutture di solidarietà sociale a beneficio della collettività con particolare attenzione alla mission associativa;

☐ facilitare l'integrazione sociale dei soggetti delle cosiddette "fasce sociali deboli", tramite il loro coinvolgimento in iniziative di promozione associativa ed incontro con la collettività volte alla tutela e al recupero dei beni ambientali, culturali ed artistici del territorio;

☐ diffondere e sostenere, in tutti i settori sociali ed in ogni istituto civile e politico, delle iniziative per la difesa dei diritti umani fondamentali adottate in Italia ed all'estero da associazioni od Enti Pubblici o Privati;

☐ tutelare, promuovere e valorizzare i beni d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

☐ tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

☐ preparare e attuare corsi di formazione per i propri operatori, anche in collaborazione con Istituzioni Pubbliche o Private accreditate.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà aderire e/o associarsi con altri enti o associazioni nazionali – europee – internazionali - o enti privati purché lo Statuto di questi non sia in contrasto con il proprio e sia compatibile con quanto previsto dalla legge quadro 266/1991 e le altre leggi sul volontariato. L'Associazione potrà svolgere attività in collaborazione o convenzione con Enti Pubblici nel rispetto delle leggi in materia.

ART. 6

(Soci e Ammissione)

Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Sono soci dell'Associazione:

- a** – Onorari
- b** – Benemeriti
- c** – Operatori
- d** – Ordinari
- e** – Giovanili
- f** – Simpatizzanti

Sono **Soci Onorari** coloro ai quali tale qualifica sia conferita dal Consiglio Nazionale su proposta dei Consigli Direttivi Sezionali per meriti speciali, quali, impegno per la divulgazione dei principi statutari o l'aver contribuito alla crescita ed alla affermazione della nostra istituzione, per altri motivi eccezionali.

Sono **Soci Benemeriti** quei soci operatori ai quali i Consigli Direttivi Sezionali hanno deliberato tale nomina poi ratificata (*atto d'obbligo*) dal Consiglio Nazionale.

Sono **Soci Operatori** i volontari attivi che versano una quota annuale non inferiore alla somma in Euro, stabilita del Consiglio Nazionale.

Sono **Soci Ordinari** quelli che versano una quota annuale non inferiore alla somma in Euro, stabilita del Consiglio Nazionale.

Sono **Soci Giovanili** tutti gli aderenti, fino al compimento del diciottesimo anno di età, che versano annualmente la somma in Euro stabilita del Consiglio Nazionale.

Sono **Soci Simpatizzanti** coloro ai quali tale qualifica sia conferita dai Consigli Direttivi Sezionali per essersi avvicinati all'associazione senza però voler svolgere attività di volontariato attivo.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'eventuale non ammissione deve essere motivata.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7

(Diritti e doveri degli aderenti)

Gli aderenti all'organizzazione, fatta eccezione per i Soci Onorari, Soci Giovanili e Soci Simpatizzanti, hanno il **diritto** di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate, per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti all'organizzazione, fatta eccezione per i Soci Onorari, Soci Giovanili e Soci Simpatizzanti, hanno il **dovere** di:

- rispettare lo statuto nazionale, il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- partecipare alla vita associativa dell'organizzazione secondo le direttive da essa impartite;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 8

(Perdita della qualifica di socio)

Non può essere socio dell'ASSOCIAZIONE chiunque, con la propria attività, arrechi pregiudizio anche morale, agli interessi ed alle finalità della stessa organizzazione. In particolare, e per i fini sopra indicati, costituisce pregiudizio:

A - l'adesione a circoli, federazioni, enti, associazioni, e/o chiunque svolga attività lavorative, che siano in contrasto o incompatibili con gli scopi, le attività e le finalità dell'Associazione;

B - la commissione e la diffusione, con ogni mezzo di atti o provvedimenti che possono arrecare discredito al prestigio dell'Associazione e dei suoi organi centrali e periferici;

C - ogni azione che non sia concorde con lo spirito, oltre che con la lettera delle norme e della prassi che regolano la vita dell'Associazione.

Chiunque rientri nei fini pregiudizievoli sopra elencati, non diventa Socio, vedendosi respinta la domanda di iscrizione e, se già lo fosse, decadrebbe, senza diritto ad alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione e dei suoi componenti.

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'aderente all'organizzazione che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto nazionale, dal presente statuto e dai regolamenti, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo Sezionale con motivazione e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato secondo le modalità previste dallo Statuto Nazionale.

La perdita della qualifica di Socio avviene anche quando non viene versata la quota associativa annuale, entro i termini di tempo stabiliti dal proprio Consiglio Direttivo Sezionale.

L'aspirante socio o il socio decaduto, escluso, espulso o dimissionario non ha diritto al rimborso della quota associativa e degli interessi maturati.

ART. 9

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo Sezionale;
- Presidente;
- Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 10
(L'Assemblea dei Soci)

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione rientranti nelle categorie di cui agli articoli precedenti ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. È ammessa più di una delega per ciascun aderente per un massimo di due.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART.11
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee guida generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- ratificare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere e, per gravi motivi, revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 12
(Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita tramite email o consegnata a mano almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione o sul sito internet della stessa.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria può modificare lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e deliberare lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Consiglio Direttivo Sezionale)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il consiglio direttivo è formato da un numero di componenti pari a un minimo di 5 e a un massimo di 7, eletti dall'assemblea tra gli aderenti. Durano in carica 5 anni e sono rieleggibili ma non possono ricoprire cariche associative elettive di carattere Nazionale.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio. I membri scaduti restano in carica sino all'insediamento dei successori. Il Consiglio Direttivo è composto:

- dal Presidente Provinciale;
- dal Vice Presidente Provinciale;
- da almeno tre sino ad un massimo di cinque Consiglieri eletti di cui uno sarà il Segretario.

Sono ad essi applicabili le disposizioni previste anche nello statuto nazionale.

Compiti del Consiglio Direttivo Sezionale:

A – esplica nell'ambito del territorio di propria competenza, i fini istituzionali dall'Associazione attuando di volta in volta le iniziative ed i compiti che gli sono affidati dallo Statuto nazionale, dal presente Statuto e dall'Assemblea dei Soci;

B - redige il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Sezione, rispettivamente entro il mese di ottobre e di marzo nonché le variazioni al bilancio preventivo, che sarà approvato dall'Assemblea dei Soci

C - delibera l'accettazione di lasciti e donazioni di qualsiasi natura che importino aumento di patrimonio;

D - delibera su ogni affare che non sia di stretta pertinenza dell'Assemblea dei Soci;

E - istituisce nei comuni della sua provincia Gruppi Comunali e/o Intercomunali.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei voti dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione dei nuovi organi dell'associazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Nei casi di urgenza il Presidente adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporle ad esso per la ratifica alla prima adunanza.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i relativi poteri sono attribuiti al Vice Presidente ed in caso di assenza o di impedimento anche di questi, al membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'anzianità è determinata dalla data di nomina e, in caso di nomina contemporanea dalla data di iscrizione a socio, in ultimo dall'età.

Sono ad essi applicabili le disposizioni previste anche nello statuto nazionale.

Art. 17
(Collegio dei Revisori dei Conti)

Nominato dall'Assemblea in un numero di 3 effettivi e 2 supplenti, dura in carica 5 anni e i membri sono rieleggibili.

La carica è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo Sezionale e con le cariche associative elettive di carattere Nazionale.

Sono compiti del Collegio:

- verificare la legittimità delle operazioni contabili del Consiglio Direttivo Sezionale e dei suoi membri;
- verificare periodicamente la cassa, i documenti e le registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- verificare il bilancio consuntivo e quello preventivo prima della loro presentazione all'Assemblea;
- redigere la Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e presentarla all'Assemblea.

Art. 18
(Collegio dei Probiviri)

I Probiviri sono rappresentati dal Collegio Nazionale. Sono ad essi applicabili le disposizioni previste anche nello statuto nazionale.

La carica di Probiviro è incompatibile con altre cariche elettive sia Sezionali che Nazionali.

Sono compiti del Collegio dei Probiviri:

- decidere, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, su controversie interne all'associazione, con lodo arbitrale inappellabile;
- decidere sulla radiazione dei soci che sono stati loro deferiti dal Consiglio Direttivo a causa di gravi mancanze nei confronti dell'Associazione, secondo i dettami dello Statuto Nazionale, del presente Statuto e dei Regolamenti interni.

ART. 19
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti e/o di privati;
- quote associative;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.

ART. 20

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 21

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 22

(Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione;

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91 e delle norme in materia.

ART. 23

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 24
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'organizzazione.

ART. 25
(Dipendenti e collaboratori)

L'organizzazione di volontariato può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91 e dalla normativa in materia.

I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 26
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi così come sancito dall'art. 4 L. 266/91.

ART. 27
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

ART. 28
(Servizio civile)

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli l'Associazione prevede, in conformità alle leggi vigenti, la possibilità di inserimento di volontari in servizio civile mediante convenzione diretta con i competenti organi dello Stato o indiretta attraverso Enti convenzionati con i medesimi.

ART. 29
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.